



Contributi di progettazione per piccoli e grandi impianti idroelettrici

Scheda informativa

Versione 1.0 del 20 novembre 2024

1 Premessa e obiettivi

Nell'autunno 2023 il Parlamento ha adottato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Tra i vari punti, il progetto comprende l'introduzione di contributi di progettazione per impianti idroelettrici. I contributi di progettazione incentivano lo sviluppo di progetti. Il Popolo svizzero ha adottato il progetto nella votazione referendaria del 9 giugno 2024. Le disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza sulla promozione dell'energia entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2025 è possibile richiedere all'Ufficio federale dell'energia contributi di progettazione per nuovi impianti idroelettrici o per ampliamenti considerevoli di impianti idroelettrici esistenti. Ciò si applica retroattivamente alle prestazioni di progettazione fornite a partire dal 3 aprile 2020. Il contributo di progettazione ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili e viene dedotto da un eventuale successivo contributo d'investimento.

Legislazione vigente:

- legge del 30 settembre 2016 sull'energia ([LEne; RS 730.0](#))
- ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia ([OPEn; RS 730.03](#))

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei gestori e dei responsabili di progetto.

2 Domande e risposte

2.1 Per quali tipologie di impianti idroelettrici si può richiedere un contributo di progettazione secondo l'articolo 26 capoverso 3^{bis} LEne?

Si può richiedere un contributo di progettazione per nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW_l (potenza meccanica lorda media) nonché per ampliamenti considerevoli di impianti esistenti con una potenza di almeno 300 kW_l. Si tratta di progetti che hanno generalmente diritto a un contributo d'investimento in conformità con l'OPEn.

Un ampliamento è ritenuto considerevole se, mediante misure costruttive, rispetta uno dei criteri elencati nell'articolo 47 capoverso 1 OPEn.

Non sono possibili contributi di progettazione per impianti che richiedono una deroga al limite di potenza inferiore o per i rinnovamenti considerevoli.



2.2 A quanto ammonta il contributo di progettazione / il contributo minimo?

Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili (art. 35a cpv. 1 OPEn).

Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi (art. 35a cpv. 2 OPEn). Ciò significa che, con un'aliquota di contributo del 40 per cento, i costi di progettazione computabili devono ammontare almeno a 75 000 franchi.

2.3 In quali casi il contributo di progettazione deve essere rimborsato?

Se il responsabile del progetto decide di non realizzare il progetto dopo aver ottenuto la licenza di costruzione, viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione (art. 34 cpv. 1bis OPEn).

Se il responsabile del progetto decide successivamente di optare per un premio di mercato fluttuante, il contributo di progettazione deve essere rimborsato (spiegazioni relative all'art. 31 cpv. 1 OPEn).

Il contributo di progettazione viene dedotto da un eventuale successivo contributo d'investimento (art. 26 cpv. 3bis LEne).

2.4 A chi si deve presentare la domanda per un contributo di progettazione?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE)

- per [trasmissione elettronica UFE](#) tramite una piattaforma elettronica certificata
- o in forma cartacea a: Ufficio federale dell'energia UFE, Forza idrica, 3003 Berna

I documenti per la domanda possono essere scaricati al sito dell'UFE al link seguente: [LINK](#)

Le domande incomplete non vengono prese in considerazione.

2.5 Quando posso richiedere un contributo di progettazione?

La domanda per un contributo di progettazione può essere presentata non appena è disponibile uno studio preliminare che descriva il progetto e ne dimostri la fattibilità (v. 2.11). I dati e i documenti richiesti sono elencati nell'allegato 2.2 dell'OPEn.

Il prerequisito è che il progetto non abbia ancora ottenuto la licenza di costruzione al momento della presentazione della domanda. Se la licenza di costruzione è già stata ottenuta, è possibile richiedere direttamente un contributo d'investimento e compensare i costi di progettazione.

2.6 In quale ordine vengono presi in considerazione i contributi di progettazione?

Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione (art. 35c OPEn). Se le risorse disponibili non sono sufficienti per la presa in considerazione immediata di una domanda, il progetto è inserito in una lista d'attesa (art. 35d OPEn).

2.7 Il mio impianto beneficia già di risorse provenienti da un programma di promozione per energie rinnovabili. Posso ugualmente beneficiare di un contributo di progettazione?

No. Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'art. 73 cpv. 4 LEne, una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante non è possibile accordargli alcun contributo di progettazione (art. 31 OPEn).

2.8 Se ricevo un contributo di progettazione posso comunque decidere in un secondo momento se richiedere un contributo d'investimento o un premio di mercato fluttuante?

Sì. Se viene richiesto in un secondo momento un contributo d'investimento, ne viene dedotto il contributo di progettazione ricevuto. Se viene richiesto in un secondo momento un premio di mercato fluttuante, il contributo di progettazione ricevuto deve essere rimborsato. Questo perché i costi di progettazione vengono presi in considerazione nel calcolo del premio di mercato fluttuante.

2.9 Quali costi possono / non possono essere computati?

Sono computabili i costi di progettazione e le prestazioni di progettazione del richiedente se: sono generati in rapporto a un progetto che in linea di principio ha diritto a un contributo d'investimento; sono adeguati; possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato; e le relative attività sono eseguite in modo efficiente (art. 35m OPEn).

Le prestazioni computabili comprendono essenzialmente i lavori della fase 3 «Progettazione» secondo la norma SIA 112. Vi rientrano le fasi parziali 31 «Progetto di massima», 32 «Progetto definitivo» e 33 «Procedura di autorizzazione / Progetto di pubblicazione», che includono l'elaborazione della domanda di concessione e della domanda di costruzione, compresi i documenti per l'EIA. La progettazione è conclusa quando l'autorizzazione del progetto è passata in giudicato.

Non computabili sono i costi della pianificazione strategica e degli studi preliminari (fasi 1 e 2 della norma SIA 112), che precedono la progettazione vera e propria.

Non sono inoltre computabili i costi di progettazione che non sono correlati con il progetto autorizzato a beneficiare del contributo d'investimento. Nel caso in cui la progettazione comprenda ad esempio un ampliamento di un impianto idroelettrico e al contempo un risanamento ecologico della forza idrica deve essere definita una chiave di ripartizione dei costi.

2.10 Come vengono valutate le prestazioni proprie?

Secondo l'art. 61 cpv. 3 OPEn, i costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

Le prestazioni proprie possono essere riconosciute solo al prezzo di costo, cioè senza una quota di profitto. Il motivo delle sovvenzioni statali non è infatti quello di remunerare le prestazioni interne a un'azienda con un profitto, ma di sovvenzionare le misure effettive. Il prezzo di costo è composto dai costi diretti e dalle spese generali (secondo il SIA, in media il 55,1 % del salario lordo). Una tariffa oraria massima di 100 franchi è dunque ritenuta appropriata.

2.11 Cosa deve contenere lo studio preliminare?

Lo studio preliminare deve descrivere il progetto e illustrarne la fattibilità (allegato 2.2, n. 2, lett. b OPEn).

Si tratta di uno studio preliminare conforme alla norma SIA 112 (fase 2: studi preliminari) o di un documento equivalente. Esso deve includere indicazioni sulla fattibilità tecnica ed economica e, se necessario, confronti tra varianti. Uno studio di fattibilità deve almeno fornire informazioni sui seguenti punti¹:

- descrizione e rappresentazione approssimativa dell'impianto con i componenti più importanti;
- dati di progettazione approssimativi (anche come base per il calcolo dei costi);
- idrologia, disponibilità di acqua, curva di durata;
- aspetti legali;
- potenza, produzione annua di energia prevista;
- costi d'investimento (+/- 25 %), redditività;
- analisi o almeno considerazioni approfondite relative agli aspetti ambientali (deflusso residuale, detriti galleggianti, migrazione ittica, protezione della natura e del paesaggio, sicurezza contro le piene, emissione di rumore strutturale e aereo);
- informazioni sui requisiti di autorizzazione, indicazioni relative ad eventuali situazioni che potrebbero far fallire il progetto».

¹ Opuscolo SvizzeraEnergia 2016: Piccoli impianti idroelettrici. Pianificazione e procedura.

Dimostrare la fattibilità: in questa fase di pianificazione, ciò significa che una soluzione tecnica è realistica, che non ci sono motivi che rendono impossibile un'autorizzazione e che i costi d'investimento rientrano in un intervallo accettabile.

3 Ulteriori domande

L'UFE è a disposizione per rispondere a eventuali domande. Queste sono da inviare all'indirizzo seguente:

Ufficio federale dell'energia UFE, Forza idrica, 3003 Berna
IB-WK@bfe.admin.ch